

COMUNE DI DAIRAGO	C.C.	Num 23	Data 02/09/2014
-------------------	------	-----------	--------------------

Oggetto:

***APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA IUC COMPONENTE TASI
(TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2014.***

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di 1^a convocazione - Seduta Pubblica

L'anno **duemilaquattordici** addì **due** del mese di **settembre** alle ore **21.00**, nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:			Presenti	Assenti
1	Paganini Pier Angelo	Sindaco	X	
2	Tosetti Antonello	Consigliere	X	
3	Calcaterra Sergio	Consigliere	X	
4	Oliva Matteo	Consigliere	X	
5	Folloni Angelo Danilo	Consigliere	X	
6	Calloni Maria Bianca	Consigliere	X	
7	Verrini Laura	Consigliere	X	
8	Olgiati Pierluigi	Consigliere	X	
9	Castaldo Margherita	Consigliere		X
10	Rolfi Paola	Consigliere		X
11	Bottini Paolo	Consigliere	X	
12	Dal Cin Federico	Consigliere	X	
13	Mocchetti Paolo	Consigliere	X	

Presente l'Assessore Esterno – sig. Roberto Tosetti

Partecipa alla seduta la sig.ra Ferrero Giuseppina, Segretario Comunale.

Il Sig. Paganini Pier Angelo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA IUC COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 49 del 03/07/2014 di proposta di approvazione delle Tariffe della IUC - componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2014.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI i commi 683-688 - 689 -691 e 692 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), commi da ultimo in alcuni casi sostituiti o modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;

VISTI, in particolare, i commi da 669 a 681 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) riferiti alla disciplina della **TASI**;

RITENUTO opportuno approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014 :

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille

Da applicare alle Abitazioni Principali e relative pertinenze (cat. catastale **A**) come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, escluse le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille

Da applicare alle seguenti tipologie di immobili:

- All'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- All'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locale.

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille

Da applicare alle seguenti tipologie di immobili :

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- Unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ecc., per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ALIQUOTA 1,00 (uno virgola zero) per mille

Da applicare ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011.

RITENUTO opportuno stabilire L'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai precedenti punti, per tutte le aree edificabili a qualsiasi uso adibite ed in generale per tutte le tipologie di immobili per i quali è già prevista un'aliquota IMU fissata nel massimo stabilito dalla Legge (10,6 e/o 6 per mille);

DATO ATTO che con l'applicazione delle sopracitate aliquote TASI viene pienamente rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, così come anche dettagliatamente specificato nella deliberazione di proposta di approvazione delle aliquote IMU, adottata nella medesima seduta.

DATO ATTO che dai documenti di bilancio presentati al Consiglio Comunale e depositati risulta che il gettito del Tributo per l'anno 2014 determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

VISTO l'art. 1 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che espressamente prevede: *"al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011;*

RITENUTO opportuno non avvalersi di tale facoltà;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività e le opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

PRESO ATTO che i predetti servizi possono essere così individuati:

• polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	€ 139.530,00
• manutenzione strade e servizi connessi	€ 111.477,00
• servizi cimiteriali	€ 16.250,00
• manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale	€ 63.400,00
• illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 202.510,00
TOTALE	€ 533.167,00

VISTO l'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che espressamente prevede: *"Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio,*

dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni."

RITENUTO opportuno non stabilire l'applicazione di alcuna detrazione/esenzione non prevista dalla legge alle diverse tipologie di immobili, oggetto di applicazione della TASI;

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) sia effettuato, per l'anno 2014, in numero due rate, aventi le seguenti scadenze:

o rata 1: 16 ottobre 2014

o rata 2: 16 dicembre 2014

Visto l'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 172.1 lett. e) del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di previsione sono allegare le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

VISTO il D.M. 19.12.2013, che ha differito al 28/02/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, il successivo D.M. 13.02.2014 che ne ha disposto il differimento alla data del 30 aprile 2014, il D.M. 29.04.2014 e l'art. 2 bis del D.L 16/2014 convertito nella Legge n. 68/2014 che ne hanno disposto il differimento al 31 luglio 2014 ed infine il D.M. del 18 luglio 2014 che ha disposto l'ulteriore differimento al 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli della responsabile dell'area amministrativa contabile – demografici e tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il Sindaco Presidente illustra il presente punto n. 2 in OdG riassumendo i contenuti della proposta.

Chiede la parola il Consigliere di Minoranza Gruppo "Lega Nord", sig. Federico Dal Cin, il quale dichiara verbalmente che "i servizi cosiddetti indivisibili devono essere identificati".

Il Sindaco Presidente fornisce riscontro verbale specificando che i servizi summenzionati sono indicati in atti con le relative cifre.

Presenti e Votanti n. 11 consiglieri.

N. 1 astenuto (Paolo Bottini), n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Federico Dal Cin e Paolo Mocchetti) espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

• polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	€ 139.530,00
• manutenzione strade e servizi connessi	€ 111.477,00
• servizi cimiteriali	€ 16.250,00
• manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale	€ 63.400,00
• illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 202.510,00
• TOTALE	€ 533.167,00

3) di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014 :

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille

Da applicare alle Abitazioni Principali e relative pertinenze (cat. catastale **A**) come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, escluse le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille

Da applicare alle seguenti tipologie di immobili:

- All'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- All'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locale.

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille

Da applicare alle seguenti tipologie di immobili :

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- Unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ecc., per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ALIQUOTA 1,00 (uno virgola zero) per mille

Da applicare ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011.

4) di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al precedente punto 3), per tutte le aree edificabili a qualsiasi uso adibite ed in generale per tutte le tipologie di immobili per i quali è già prevista un'aliquota IMU fissata nel massimo stabilito dalla Legge (10,6 e/o 6 per mille);

5) di dare atto che con l'applicazione delle sopracitate aliquote TASI viene pienamente rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, così come anche dettagliatamente specificato nella deliberazione di proposta di approvazione delle aliquote IMU, adottata nella medesima seduta.

6) di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16.

7) di non stabilire l'applicazione di alcuna detrazione/esenzione non prevista dalla legge alle diverse tipologie di immobili, oggetto di applicazione della TASI.

8) di stabilire che il versamento della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) sia effettuato, per l'anno 2014, in numero due rate, aventi le seguenti scadenze:

rata 1: 16 ottobre 2014

rata 2: 16 dicembre 2014

9) di stabilire, nel caso previsto dal citato comma 681 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che l'occupante versi la TASI, se dovuta, nella misura del 20 (venti) per cento, dell'ammontare complessivo, calcolato applicando le

aliquote di cui al precedente punto 3. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

10) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;

11) di dare atto che l'importo relativo al nuovo tributo verrà accertato con successiva determinazione, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista, nell'anno 2014;

12) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente TASI sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna ;

13) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

14) di dare atto che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

15) di pubblicare il presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio del Comune di Dairago anche sul sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti e Votanti n. 11 consiglieri.

N. 1 astenuto (Paolo Bottini), n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Federico Dal Cin e Paolo Mocchetti) espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C./C.C.

N. 23 IN DATA 2/9/14

AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA IUC COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2014.

COMUNE DI DAIRAGO

Provincia di Milano

Parere del Responsabile del servizio interessato

SERVIZIO PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE -
DEMOGRAFICI/TRIBUTI

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

favorevole

li 14/8/2014

Il Responsabile

[Signature]

Parere del Responsabile di Ragioneria

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere

favorevole

e si attesta che l'impegno assunto con la presente deliberazione ha la copertura finanziaria al
tit. _____ funz. _____ serv. _____ inter. _____
(cap. _____) del bilancio 2014

tit. _____ funz. _____ serv. _____ inter. _____
(cap. _____) del bilancio 2014

tit. _____ funz. _____ serv. _____ inter. _____
(cap. _____) del bilancio 2014


li 14/8/2014

Il Responsabile

[Signature]

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Paganini Pier Angelo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Ferrero Giuseppina


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno
per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi.

0 4 SET 2014

Addi 0 4 SET 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Ferrero Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all'art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ferrero Giuseppina